

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, SEDE SOCIALE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

La società regolata dal presente statuto è denominata: "AZIENDA SVILUPPO AMBIENTE E MOBILITA' S.p.A." in forma abbreviata "A.S.A.M. S.p.A." o "ASAM S.p.A.".

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finlombarda - Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia - S.p.A..

Articolo 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio, in forma diretta e/o indiretta tramite partecipazioni in società di qualunque tipo, enti, consorzi, imprese e associazioni d'impresa anche temporanee, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- 1) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, di servizi di trasporto pubblico di persone e di trasporto privato di persone e/o merci, nonché di tutte le attività a queste connesse;
 - 2) la realizzazione e/o la gestione di strade e autostrade, di tutti i sistemi integrati infrastrutturali e viari connessi alla mobilità delle persone e/o delle merci nel comparto ferroviario, aeroportuale, di navigazione, interportuale, tranviario, linee metropolitane e siti logistico/distributivi, nonché di tutte le attività a queste connesse;
 - 3) la realizzazione e/o gestione, sotto qualsiasi forma, di servizi informativi, di reti telematiche e di telecomunicazioni a servizio dell'utenza;
 - 4) la realizzazione e/o gestione di impianti di energie rinnovabili;
 - 5) il sostegno ai programmi di sviluppo e di ottimizzazione delle infrastrutture della viabilità e degli interventi in campo dei trasporti, nonché di miglioramento ambientale promossi nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
- La società effettuerà inoltre, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili nell'agevolare e supportare il conseguimento dell'oggetto sociale, quali:

- a) l'amministrazione e la gestione, per proprio conto, di titoli tipici ed atipici;
- b) la prestazione di avalli, fideiussioni e garanzie, anche reali, sugli immobili sociali a garanzia di debiti e/o obbligazioni, anche di terzi e di istituti di credito in genere, nell'interesse della società e enti partecipati, anche se con rinuncia alla preventiva esclusione del debitore principale e dei termini dell'articolo 1957 codice civile. In ogni caso qualunque attività qualificata dalla legge di natura finanziaria sarà svolta in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sedi

La società ha sede legale in Milano, nell'indirizzo risultante nel registro delle imprese.

Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale può essere deliberato dal consiglio di amministrazione, il quale può anche istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici, anche di rappresentanza, filiali, succursali, stabili organizzazioni, agenzie, nonché sopprimerle.

Articolo 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, il loro numero di telefono e di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuate comunicazioni e/o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, per quel che concerne i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti dal libro sociale o comunque comunicati a tal fine alla società direttamente dagli interessati.

E' onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio, che dovrà essere tempestivamente annotato dall'organo amministrativo nei libri sociali. In mancanza di indirizzo nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o legale.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, restando in tal caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di proroga della durata per un tempo indeterminato.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 - Capitale sociale, azioni e altri strumenti finanziari.

Il capitale sociale è deliberato, sottoscritto e versato per euro 151.091.135,40 (centocinquantunomilioninovecentomilacentotrentacinque virgola quaranta) diviso in n. 5.918.180 (cinquemilioninovecentodiciottomilacentottanta) azioni del valore nominale di euro 25,53 (venticinque virgola cinquantatré).

Il capitale potrà essere aumentato, fermo restando il disposto dell'art. 2441 del codice civile, con deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in una o più riprese, anche mediante conferimenti in natura e con l'emissione di azioni speciali, quali le azioni di risparmio, privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, escluso il diritto di voto, determinandone il contenuto con la deliberazione assembleare di emissione.

Nel caso di aumento del capitale sociale e di emissione di prestito obbligazionario convertibile sarà riservato ai soci il diritto di opzione.

I versamenti sulle azioni sottoscritte saranno richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. In caso di versamenti ritardati da parte dei soci, il consiglio di amministrazione determinerà l'interesse da applicarsi in ragione annua, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto, salvo l'emissione di azioni senza diritto di voto.

L'intestazione dell'azione costituisce automaticamente per l'intestatario adesione allo statuto della società.

La società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa vigente, anche ai fini della dematerializzazione dei certificati azionari.

La società può emettere obbligazioni anche convertibili, nonché altri strumenti finanziari previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Azionisti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 49, l. 7 aprile 2014, n. 56, possono essere azionisti pubbliche amministrazioni, enti pubblici, consorzi ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché società a prevalente capitale pubblico, a capitale prevalentemente privato, società a capitale interamente privato, e privati.

Articolo 8 - Trasferimento delle azioni

Le azioni oggetto del subentro di cui all'art. 1, comma 49, l. 7 aprile 2014, n. 56 non possono essere cedute a terzi diversi dalla Regione Lombardia e/o dalle società da quest'ultima controllate, fino al 31 dicembre 2016, restando salvo il trasferimento previsto dall'ultimo periodo del citato comma 49 dell'art. 1 l. 7 aprile 2014, n. 56.

Fatta salva l'inefficacia di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del paragrafo precedente, è in ogni caso fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci dei trasferimenti di azioni posti in violazione di quanto previsto nel presente articolo.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi, le azioni sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 9 - Convocazioni e funzionamento dell'assemblea
L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere tenuta anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in un altro paese dell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata secondo il disposto dell'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea è poi convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno e quando la convocazione è richiesta dai soci, secondo il disposto dell'art. 2367 del codice civile.

L'assemblea è convocata, previa delibera del consiglio di amministrazione, dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal soggetto in grado di farne le veci ai sensi del successivo art. 11 del presente statuto, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora della convocazione e l'ordine del giorno comunicato con:

a) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a tiratura nazionale;

o, in alternativa,

b) avviso trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato o, in alternativa, con altro mezzo idoneo, non meno di 8 (otto) giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata la data delle convocazioni successive alla prima.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

La data della seconda adunanza:

- non può essere la stessa di quella stabilita per la prima adunanza;

- deve essere fissata entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla data della prima adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto, ed in particolare alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo

verbale:

- 1) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - Intervento nelle assemblee

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, mediante delega scritta da considerarsi valida per le eventuali diverse convocazioni, ma solo per singole assemblee, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente e, comunque, nei limiti previsti dall'art 2372 del codice civile.

Articolo 11 - Presidenza delle assemblee e verbali

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, qualora nominato.

In caso di mancata nomina, di assenza o impedimento anche del vice presidente l'assemblea è presieduta dal componente del consiglio di amministrazione presente più anziano di età.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni delle assemblee debbono constare da verbale redatto e sottoscritto secondo il disposto dell'art. 2375 del codice civile.

Articolo 12 - Costituzione della assemblea e delibere assembleari

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convo-

cazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale (cfr. art. 2 del presente statuto), la trasformazione della società, il suo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la sua proroga, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni speciali, privilegiate o aventi diritti diversi da quelle ordinarie, è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il sistema di votazione è solo quello palese. I soci presenti all'assemblea ed astenuti dalla votazione sono computati tra i presenti.

Articolo 13 - Competenze delle assemblee

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Rientrano, in particolare, nella competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria:

a) la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la determinazione dell'importo complessivo dei relativi compensi, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;

b) la nomina del presidente e dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, nonché la determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, all'assemblea ordinaria spetta altresì autorizzare il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

a) decisioni sui punti 1) e 5) dell'art. 2 del presente statuto che determinino impegni finanziari di spesa per la società superiori ad un ventesimo del patrimonio netto della stessa alla data dell'ultimo bilancio, anche infrannuale;

b) decisioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente statuto che determinino impegni finanziari di spesa o a garanzia per la società superiori al ventesimo del patrimonio netto della stessa alla data dell'ultimo bilancio, anche infrannuale;

c) acquisto e cessione di azioni o obbligazioni convertibili, esercizio di diritti di opzione, costituzione di diritti reali sui titoli (pegno, ipoteca, ecc.), modifica dei diritti di partecipazione di voto correlati alle azioni possedute, ed in generale le operazioni sui titoli azionari (o comunque rappresentativi della partecipazione);

d) approvazione del budget dell'esercizio di riferimento e

della programmazione triennale della società entro il 31 gennaio di ogni anno.

TITOLO IV

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, secondo il numero che verrà determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente relativa al genere meno rappresentato.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, l'assemblea deve nominare i componenti del consiglio di amministrazione in modo tale da riservare al genere meno rappresentato almeno un quinto del numero dei suoi componenti, in occasione del primo rinnovo, e almeno un terzo di detti componenti, in occasione del secondo e del terzo rinnovo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251.

I consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina che in ogni caso non può essere superiore a tre esercizi e, comunque, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, ma la maggioranza rimane costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione convoca entro trenta giorni l'assemblea per la nomina dei componenti mancanti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si dovrà senza indugio convocare l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio. Se viene a cessare la totalità dei consiglieri si applica il disposto dell'art. 2386, ultimo comma, del codice civile.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, la nomina di sostituzione degli amministratori deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto delle quote del genere meno rappresentato, come sopra stabilito.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto per legge o dal presente statuto sia espressamente riservato all'assemblea dei soci.

Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di uffici, anche di rappresentanza, di filiali, di succursali, di stabili organizzazioni e di agenzie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di carattere tassativo non comportanti discrezionalità, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, 2° comma del codice civile.

Articolo 15 - Emolumenti

L'assemblea stabilisce la somma complessiva di tutti i compensi destinati al consiglio di amministrazione, il quale al suo interno ne delibera la suddivisione sulla base delle deleghe e degli incarichi che verranno assegnati ai singoli consiglieri, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dei compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Articolo 16 - Cause di ineleggibilità degli amministratori
Gli amministratori debbono possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità e non incorrere nelle cause di ineleggibilità ed inconfiribilità degli incarichi previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Rappresentanza e deleghe

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati ai quali sono conferite specifiche deleghe con l'elencazione dei poteri attribuiti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa.

Il presidente del consiglio di amministrazione può essere anche amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale che può essere un soggetto esterno alla società o può anche essere scelto tra i dipendenti della stessa, determinando la durata dell'incarico, nonché il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio della delega, ed i relativi compensi.

Il consiglio di amministrazione può attribuire a singoli consiglieri, oltre che al direttore generale o a dipendenti della società determinati poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, con o senza potere di rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione non può in ogni caso delegare le materie non delegabili ai sensi di legge, nonché:

- 1) la nomina dell'amministratore delegato;
- 2) la nomina del direttore generale, la determinazione del

suo compenso e delle eventuali interessenze;

3) l'acquisizione e cessione di partecipazioni, anche minoritarie.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre al potere di revocare le deleghe.

Il Presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche tra persone diverse dai consiglieri e dai sindaci e può decidere, anche per singole convocazioni del consiglio, di nominare segretario un notaio.

Articolo 18 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca le sedute del consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, verifica la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, ne coordina i lavori e verifica i risultati delle votazioni, nonché provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai sindaci.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, se nominato.

In caso di mancata nomina, di assenza o impedimento anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale o in un paese dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato con avviso trasmesso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato o, in alternativa, con altro mezzo idoneo, non meno di 3 (tre) giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il consiglio di amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore non festive, sempre con le modalità previste nel presente articolo.

Il consiglio di amministrazione si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o dal presidente del collegio sindacale; in questi casi il presidente, o il vice presidente, dovrà convocare il medesimo consiglio entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data della pervenuta richiesta scritta.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Ogni consigliere intervenuto alle riunioni del consiglio di amministrazione può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19 - Svolgimento delle adunanze

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- 1) siano presenti nello stesso luogo il presidente e segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- 2) sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, con voto espresso in modo palese.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interesse non sono computati ai fini del calcolo del numero dei votanti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Articolo 20 - Verbali delle sedute

Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è disciplinato dalla legge e deve indicare:

- a) la data, il luogo e l'ora dell'adunanza;
- b) l'ordine del giorno;
- c) il nominativo di chi presiede l'adunanza e del segretario;
- d) l'identità dei partecipanti e la modalità della loro partecipazione;
- e) il riassunto delle dichiarazioni dei partecipanti, purché pertinenti ai punti all'ordine del giorno;
- f) il risultato delle votazioni, con indicazione dei votanti favorevoli, contrari o astenuti e le delibere assunte.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea che ne designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, l'assemblea deve nominare:

- almeno un Sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato;
- almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato.

Per il suddetto periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.

L'assemblea determina il compenso dei sindaci effettivi per tutta la durata dell'incarico.

Il compenso non può essere modificato durante il periodo di permanenza in carica.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico debbono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci designati presso altre società.

I sindaci debbono altresì possedere requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento del ministero di grazia e giustizia in concerto con il ministero dell'economia e delle finanze.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile e coloro che si trovano temporaneamente interdetti dalle cariche societarie in seguito a condanna al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 471/97 e 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 472/97.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono, il rappresentante comune degli obbligazionisti di cui all'art. 2417 del codice civile, i soci, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico del controllo contabile.

Il sopraggiungere di una delle citate cause di ineleggibilità durante il corso del mandato rappresenta causa di decadenza del sindaco dall'ufficio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Le sedute del collegio sindacale sono convocate dal presiden-

te o dal sindaco effettivo più anziano di età in caso di sua assenza ed impedimento, con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun sindaco presso il proprio domicilio e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore non festive prima, in tutti i casi con adeguati mezzi.

Articolo 22 - Controllo contabile

Il controllo contabile ed il relativo giudizio sul bilancio sarà effettuato esclusivamente da parte di società di revisione iscritta nell'apposito registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, la quale determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, inconfiribilità ed incompatibilità si applicano con riferimento ai soci della società di revisione ed ai soggetti incaricati da questa alla revisione, nel rispetto della normativa vigente.

Il controllo contabile esercitato dalla società di revisione riveste un triplice ordine di funzioni:

- a) la verifica, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) la verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili e della loro conformità alle norme di legge e ai principi contabili italiani e, ove applicabili, a quelli internazionali;
 - c) la formulazione, con apposita relazione di un giudizio sul bilancio d'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.
- In caso di decadenza del revisore, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per la nomina di una nuova società di revisione entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve predisporre, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporsi all'assemblea dei soci, la quale deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tali circostanze gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione temporale.

Articolo 24 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato sono ripartiti come segue:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non si sia raggiunto un ammontare pari ad un quinto del capitale sociale;
- b) almeno un altro 5% (cinque per cento) al fondo riserva straordinaria, fino a che non si sia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del capitale sociale;
- c) la somma restante, dedotta la quota di riserva legale e straordinaria come determinata dall'assemblea, è ripartita tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, riconoscendo alle eventuali azioni di risparmio un dividendo maggiorato di almeno il 2% (due per cento) rispetto al dividendo delle azioni ordinarie e secondo le disposizioni delle delibere assembleari.

Ai sensi di legge è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi con deliberazione degli amministratori confermata dall'assemblea ordinaria.

Articolo 25 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso ed approvato dall'assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive a favore della società decorso un quinquennio dal giorno in cui sono esigibili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti attuativi.

Riprendendo la fase deliberativa:

- 7) la presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- 8) di prorogare l'incarico di revisione legale dei conti sino

ad approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 a Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, Corso Vercelli n. 40;

9) di delegare l'Avvocato DI SALVIA ELENA ad apportare a questo atto ed allo Statuto, le eventuali modifiche richieste dall'Autorità Competente in sede di iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e cinquanta minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano dalla stessa e da me Notaio, da me letto alla comparente che lo approva.

Consta questo atto di dieci fogli di cui occupa trentanove pagine fin qui sottoscritto alle ore dodici e cinquantuno minuti.

Firmato: Elena di Salvia - Paola Cianci Notaio.